Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

Rep. n. 2025/0000007
Prot. RM/2025/0002832
del 02/04/2025

DISPOSIZIONE

Oggetto: D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., art. 208, comma 15: conclusione positiva del procedimento di autorizzazione in favore della Ditta Eco Demolizioni S.r.l. Società Benefit per lo svolgimento di una campagna di attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione mediante impianto mobile marca REV, modello GCS 106, matricola 11277, presso via Costi n. 90, Municipio V, Roma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER

IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista

la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii. recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", che all'art. 1, comma 421, ha disposto la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario Straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1.

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 e ss.mm.ii., con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario Straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni giubilari nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Visto

il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022) recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*", convertito, con modificazioni, con Legge n. 91 del 15 luglio 2022, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato "*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*" che:

- al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, comma 3, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli artt. 196 e 208 del Decreto

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed, in particolare:

a. la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

b. la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

c. l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

d. l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;

e. l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;

- al comma 2, prevede che il Commissario Straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Visti

- l'art. 13, comma 3, del su richiamato D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, ai sensi del quale *"[…] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. […]"*;
- l'art. 1, comma 5-bis, del D.P.R. 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lett. a) del D.P.R. 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.P.R. 4 febbraio 2022, il "[…] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale […]".

Viste

la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario Straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei Rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

la Disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario Straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L: n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, denominata "Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025" e ss.mm.ii.

Visti

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "*Norme in materia ambientale*";
- la Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018;
- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, cd "Direttiva Macchine";
- Direttiva compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione);
- Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il Decreto Legislativo del 3 settembre 2020, n. 116, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che*

modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998, recante *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"*;
- il Decreto Direttoriale del MITE n. 47 del 09 agosto 2021 di approvazione delle *"Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato "3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati"*;
- la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative"*;
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;*
- il Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante *disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali*, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l'art. 14 bis "*Cessazione dalla qualifica di rifiuto*";
- la Delibera SNPA 67/2020, recante *"Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006"*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";*
- la Legge Regionale del 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii., recante "*Disciplina regionale della gestione dei rifiuti"*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante "*Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98*";
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante "*Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione della garanzia finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, dell'art. 14 del D.lgs n. 36/2003 e del D.lgs n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99";*
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e ss.mm.ii., recante "*Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005";*
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 26 gennaio 2012, n. 34, recante *"Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio";*
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 9 dicembre 2014, n. 864, recante "*Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.";*

- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante "*Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006".*
- Il Decreto MASE 28 giugno 2024, n. 127 recante "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006";*

Premesso che

con nota acquisita agli atti con prot. RM/1535 del 20.02.2025, la Società Eco Demolizioni a r.l. Società Benefit, con sede legale in via San Martino in Riparotta 2N, 00134 Rimini, CF/P.IVA n. 03215740402, ha presentato, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la comunicazione per lo svolgimento di una campagna di attività, presso via Costi 90, Roma, mediante l'impiego dell'impianto mobile marca REV, modello GCS 106, matricola 11277;

detto impianto è stato autorizzato all'esercizio da ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2025-744 del 07.02.2025;

con nota prot. RM/1814 del 08.02.2025 è stato avviato il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzativo e, contestualmente, è stata trasmessa agli Enti competenti la documentazione tecnica allegata alla Comunicazione, ai fini dell'espressione delle osservazioni/pareri di competenza;

ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali, con nota prot. 0017819.U del 13.03.2025 - acquisita agli atti con prot. RM2275/ di pari data, ha trasmesso il proprio parere ai sensi dell'Allegato B alla D.G.R. Lazio 864/2014;

Roma Capitale - Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità acustica ambientale, con nota prot. NA/5887 del 20.03.2025, acquisita agli atti con prot. RM/2475 di pari data, ha espresso parere di compatibilità acustica ambientale favorevole.

Considerato che

l'intervento prevede il trattamento finalizzato al recupero (operazione R5) di rifiuti speciali non pericolosi (inerti) nell'ambito delle opere di demolizione di manufatti ad uso logistico siti nel Comune di Roma Capitale, in via Costi n. 90;

la durata della campagna è stimata in 50 giorni effettivi;

la potenzialità dell'impianto è stimabile in circa 105 t/h, pari a circa 66 mc/h;

l'impianto sarà in esercizio soltanto in orario diurno, dal lunedì al venerdì dalle h 08,00 alle h 17,00 e il sabato dalle h 08,00 alle h 12,00.

l'intervento prevede l'impiego dell'impianto mobile REV, modello GCS 106, matricola 11277, costituito da

- Unità di vagliatura
- Unità di frantumazione
- Unità di separazione dei metalli
- Trasportatori a nastro
- Impianto di abbattimento polveri

i rifiuti da trattare ai fini del recupero sono riferibili al solo codice EER 17 09 04 "*rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03*" per un quantitativo totale di circa 32.000 mc;

la potenzialità dell'impianto è stimabile in circa 105 t/h, pari a circa 66 mc/h;

l'impianto sarà in esercizio soltanto in orario diurno, dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 17,00 e il sabato dalle ore 08,00 alle ore 12,00;

le attività di recupero (R5) saranno finalizzate alla produzione di aggregati recuperati, in particolare materiali per l'edilizia (aggregati riciclati di varia pezzatura) per la realizzazione di sottofondi per strade, piazzali, parcheggi, rilevati stradali, ecc. con le caratteristiche previste dal D.M. n. 127/2024 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006";

sul medesimo sito, con Diposizione del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 rep. n. 2024/50, prot. RM/2024/7425 del 10.12.2024, è stato autorizzato lo svolgimento di una campagna di attività mediante impianto mobile REV, modello GCS 106, matricola 10705; per la durata di 85 giorni lavorativi effettivi, quantitativi massimi orari e giornalieri da trattare pari, rispettivamente, a 105 t/h e di 945 t/g (420 il sabato), per un quantitativo massimo totale di circa 31.500 mc, pari a circa 50.000 tonnellate, di rifiuti da trattare;

trattandosi di una campagna mobile di recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e demolizione di durata inferiore ai 90 giorni ed essendo le quantità di rifiuti da trattare inferiori a 1.000 ton/giorno (dato che si svolge sul medesimo sito della pregressa campagna di recupero sopra indicata), la stessa rientra nei casi di esclusione dalla procedura Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale previsti nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, al punto 7, lettera z.b.;

tutte le informazioni tecniche relative all'impianto ed al processo di gestione dei rifiuti sono contenute nella relazione tecnica di cui al prot. prot. RM/1535 del 20.02.2025, allegata alla presente Disposizione.

Considerato, altresì, che

sono stati acquisiti il parere di ARPA LAZIO e di Roma Capitale - Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità acustica ambientale, di seguito descritti:

ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali (nota prot. 0017819.U del 13.03.2025 - acquisita agli atti con prot. RM2275/2025): Parere ai sensi dell'Allegato B alla D.G.R. Lazio n. 64/2014:

"…*La campagna verrà svolta mediante l'ausilio dell'impianto mobile modulare costituito da un frantoio marca REV, modello GCS 106, matricola 11277, autorizzato con provvedimento n. DET-AMB2025-744 del 07.02.2025 da ARPAE Emilia Romagna.*

Si specifica che con l'autorizzazione n. DET-AMB- 2025-744 del 07.02.2025 la Società è stata autorizzata, ai sensi dell'art.208 comma 15 del D.Lgs. n.152/2006, all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi - con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006, mediante impianto mobile modello REV GCS 106 matricola 11277 - anno 2010.

Con riferimento all'atto autorizzativo citato si rappresenta l'elaborato fornito dalla Società, agli atti del procedimento, non è completo in quanto mancano gli allegati ed in particolare l'Allegato C1 - produzione di aggregati riciclati. A tal riguardo si evidenzia che la scrivente ha effettuato la propria valutazione, sulla base dell'autorizzazione rilasciata da ARPAE Emilia Romagna reperita tramite il sito web della medesima Agenzia.

In relazione alla verifica dei requisiti fissati alla lettera a) nell'Allegato B alla D.G.R. Lazio 864/2014, per la campagna in esame, si rileva quanto segue:

- *La campagna è finalizzata al recupero di rifiuti inerti non pericolosi provenienti dalla demolizione di un edificio ad uso logistico presso via Costi 90 - Roma, tramite operazione R5 - riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche.*
- *In merito alla data di inizio della campagna, nella Relazione tecnica è specificato che la campagna sarà avviata una volta ricevuta una eventuale presa d'atto da parte della Struttura 4 Commissariale o al più tardi trascorsi i 20 gg dalla data di comunicazione previsti dall'art.208, c.15. Stante quanto dichiarato dal Proponente, si rammenta in ogni caso che le date di inizio e fine della campagna di recupero dovranno comunque essere precisate tramite opportuna comunicazione agli Enti in indirizzo al termine del*

procedimento in oggetto come previsto dall'allegato B alla D.G.R. Lazio 864/2014.

- *Con riferimento alla durata della campagna è specificato che la campagna mobile avrà una durata massima di 50 giorni in funzione delle condizioni metereologiche non prevedibili e/o della diversa organizzazione delle attività di cantiere. In merito a tale durata si evidenzia che le campagne di recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e demolizione, non devono essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'Allegato IV alla Parte II del D. Lgs.152/2006, punto 7 lettera z.b), se di durata inferiore ai 90 giorni.*
- *Nella campagna di attività in oggetto, secondo la comunicazione della Società, saranno gestiti in ingresso i rifiuti classificati con CER 17 09 04 "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903", che la Società è autorizzata a gestire secondo la DET-AMB-2025-744 del 07.02.2025 di ARPAE Emilia Romagna.*
- *Si evidenzia che il quantitativo totale di rifiuti oggetto della presente campagna di recupero, pari a 32.000 t, sommato a quello dichiarato nella prima campagna pari a 50.000 t, è in linea con il quantitativo annuo autorizzato che è possibile gestire attraverso l'impianto mobile, stabilito con la relativa determina dirigenziale autorizzatoria già citata, e pari a 486.000 t/a.*
- *In relazione della quantità giornaliera da trattare, il Proponente specifica che il macchinario funzionerà per un massimo di 9 ore al giorno dal lunedì al venerdì e 4 ore al giorno il sabato, per una potenzialità oraria stimata di circa 105 t/h. Si fa presente a codesta AC che l'autorizzazione n. DET-AMB-2025-744 del 07.02.2025 non indica la massima potenzialità oraria o giornaliera.*
- *Con riferimento al processo di recupero, nello schema a blocchi al cap.3 della Relazione Tecnica è previsto l'utilizzo in cantiere, e alle pag.8 e 10 della Relazione Tecnica è specificato che i materiali ottenuti verranno utilizzati per la realizzazione di sottofondi stradali, piazzali, parcheggi e rilevati stradali secondo le specifiche del D.M. 127/2024 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 ter, comma 2, del D.Lgs n. 152/2006 e della norma tecnica UNI EN 13242 - aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego di opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade prevista nella Tabella 4 dell'Allegato 1 al D.M. 127/2024.*
- *Con riferimento alla verifica delle caratteristiche degli aggregati recuperati prodotti rispetto ai criteri che devono essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, corre l'obbligo di rammentare al Proponente che il processo di recupero di rifiuti inerti non pericolosi e la conformità degli aggregati prodotti deve essere conforme a quanto espressamente riportato nell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile.*
- *Con riferimento ai rifiuti codici CER 17 09 04 oggetto della campagna, in quanto codici a specchio, si precisa che il Proponente dovrà accertarsi della non pericolosità di tali rifiuti ai fini dell'esecuzione della campagna di recupero mediante le verifiche stabilite dalla normativa vigente, avendo cura di tenere la relativa documentazione a disposizione presso il sito ove sarà ubicato l'impianto durante tutta l'esecuzione della campagna ed esibirla a richiesta degli enti di controllo.*
- *Si evidenzia altresì che dallo schema a blocchi descrittivo dell'attività a pag.3 della Relazione Tecnica, il Proponente prevede uno stoccaggio in cumuli dei rifiuti codice CER 17 09 04 in attesa del trattamento di recupero di triturazione. Al riguardo si rammenta che l'autorizzazione vigente è relativa alla sola operazione di recupero R5 e la Società non risulta autorizzata ad effettuare la messa in riserva di rifiuti, operazione R13, né sono stabilite specifiche condizioni per lo stoccaggio. Stante quanto sopra si evidenzia la necessità che le attività preliminari alla triturazione siano svolte garantendo che i rifiuti in ingresso siano avviati a trattamento nei 6 tempi tecnici strettamente necessari e comunque evitando l'accumulo degli stessi. Si rinvia tale aspetto per le prescrizioni di codesta AC.*
- *Riguardo ai rifiuti in uscita dal processo produttivo, il Proponente specifica che questi saranno classificati con codici CER 19 12 02 e 19 12 12. Riguardo ai codici CER indicati per i rifiuti prodotti, fermo restando che la corretta classificazione di un rifiuto è un onere che la normativa pone in capo al produttore dello stesso, ad ogni buon conto si evidenzia che solo nel caso in cui i rifiuti in ingresso siano stati sottoposti ad*

una operazione che ne abbia modificato la natura o la composizione, il codice CER andrà modificato facendo riferimento alla specifica attività da cui origina.

- *Nella Relazione Tecnica al paragrafo 3.1 viene esplicitato che le lavorazioni avverranno in area pavimentata e al paragrafo 4.1 che le acque meteoriche di dilavamento incidenti sui cumuli di rifiuti e sugli aggregati riciclati verranno raccolte nelle caditoie esistenti sul piazzale e scaricate in pubblica fognatura. In particolare, tutte le caditoie saranno dotate di filtri in tessuto non tessuto al fine di trattenere i solidi che verranno periodicamente puliti per mantenere intatta la loro funzionalità. Al riguardo si rammenta che, secondo quanto previsto ai cc. 3 e 4 dell'art. 30 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque regionale, Deliberazione n. 18 del 23/11/2018, ai sensi del comma 3 dell'articolo 113 del d.lgs. 152/2006 e della deliberazione della Giunta regionale 219/2011, le acque di lavaggio e di prima pioggia dei piazzali e aree esterne industriali dove avvengano lavorazioni, lavaggi, accumulo e trasferenza di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o vi siano depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc., devono essere convogliate e opportunamente trattate, prima dello scarico nel corpo ricettore, con sistemi di depurazione chimici, fisici, biologici o combinati, a seconda della tipologia delle sostanze presenti. Detti scarichi devono essere autorizzati dall'autorità competente e le emissioni devono rispettare i limiti previsti dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006. Al riguardo si segnala a codesta AC che nella documentazione agli atti non è fatta menzione dell'autorizzazione allo scarico. Quanto sopra per le prescrizioni di codesta AC.*
- *Nella Relazione Tecnica al paragrafo 4.1 è specificato che il contenimento delle emissioni pulverulente avverrà tramite nebulizzazione di acqua, nella fase di formazione e stoccaggio dei cumuli di rifiuti e nella fase di attività di recupero degli inerti.*
- *Con riferimento al rumore è presente un elaborato tecnico con valutazione previsionale di impatto acustico datato 01/10/2024, nelle cui conclusioni a pag. 3 si specifica che i livelli di rumore ambientali che saranno prodotti nel corso delle lavorazioni, all'interno del Cantiere Temporaneo, rientrano nei limiti previsti dalle tabelle di riferimento del d.p.c.m. 14/11/1997 per l'area territoriale in questione e dalla L.447/95. Si ritiene pertanto che … non sia necessario chiedere l'autorizzazione in deroga*".

Roma Capitale - Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità acustica ambientale (prot. NA/5887 del 20.03.2025, acquisita agli atti con prot. RM/2475/2025):
"Si conferma il parere favorevole di compatibilità acustica ambientale già espresso in data 27/08/2024 con prot. NA18267"" che riporta *"Lo studio di previsione di impatto acustico,* […] *dimostra la compatibilità dell'intervento in oggetto con i limiti fissati dalla Del. C.C. n. 12 del 29 Gennaio 2004, e con i limiti previsti dalla normativa di settore per i recettori abitativi e per i recettori sensibili.*
Pertanto, si esprime parere di compatibilità acustica ambientale favorevole.
Si prescrive che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera g) la società Eco Demolizioni S.r.l. – Soc. Benefit, responsabile della campagna mobile, dovrà, tramite tecnico competente iscritto all'E.N.TE.C.A., svolgere la verifica post-operam dei livelli stimati ai recettori e, in caso di incompatibilità con quanto previsto, ripresentare nuova documentazione di impatto acustico".

Rilevato che

sono esaustive le informazioni e le indicazioni fornite nella documentazione tecnica;

sono positivi i pareri acquisiti dagli Enti sopra richiamati e, ai sensi della D.G.R. n. 864/2014, si intendono acquisiti in senso positivo i pareri, nulla osta e assensi necessari al rilascio dell'autorizzazione richiesta, non pervenuti nei termini previsti.

Richiamate le motivazioni di cui in premessa e nei *considerata*, sulla base dell'istruttoria espletata

DISPONE

A. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., Eco Demolizioni S.r.l. Società Benefit, con sede legale in via San Martino in Riparotta 2N, 00134 Rimini, P.IVA 03215740402, allo svolgimento di una campagna di attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione - operazione R5 "Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche" - presso via Costi n. 90, Roma;

B. che per lo svolgimento della campagna sarà utilizzato l'impianto mobile REV, modello GCS 106, matricola 11277, autorizzato con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2025-744 del 07.02.2025 dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna;

C. che l'autorizzazione di cui alla lettera A. è rilasciata in relazione alla documentazione tecnica ed amministrativa allegata all'istanza, acquista agli atti con prot. RM/1535 del 20.02.2025;

D. che, ai fini dell'avvio della campagna di attività, dovrà essere trasmessa al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 l'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 2 della Determinazione dirigenziale di ARPA Emilia -Romagna n. DET-AMB-2025-744 del 07.02.2025;

E. che la campagna mobile avrà una durata di circa 50 giorni lavorativi effettivi a partire dalla data di comunicazione di avvio delle attività, e che saranno trattati rifiuti classificati esclusivamente con il codice EER 17 09 04 *"rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03"*;

F. che l'impianto potrà essere messo in esercizio per 9 ore al giorno dal lunedì al venerdì e per 4 ore il sabato all'interno delle seguenti fasce orarie lavorative: 8.00-17.00 dal lunedì al venerdì e 8.00-12.00 il sabato;

G. che i quantitativi massimi orari e giornalieri di rifiuti da trattare sono, rispettivamente, 66 mc/h, pari a circa 105 ton/h, e 594 mc/giorno, pari a circa 945 ton/giorno (420 ton/giorno il sabato), per un quantitativo complessivo di circa di 32.000 mc, pari a circa 50.000 ton;

H. che la presente campagna mobile potrà cominciare solo a seguito della comunicazione da parte della Eco Demolizioni S.r.l. della conclusione della campagna mobile, svolta sul medesimo sito, autorizzata con Diposizione del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 rep. n. 2024/50;

I. che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto di quanto riportato nella documentazione progettuale indicata al punto B., alle prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale di ARPAE Emilia Romagna n. DET-AMB-2025-744 del 07.02.2025, nonché alle ulteriori prescrizioni di seguito riportate:

   1) la Eco Demolizioni S.r.l. dovrà comunicare tempestivamente al Commissario Straordinario la data di inizio della campagna mobile;

   2) la Eco Demolizioni S.r.l. dovrà affidare l'esercizio dell'impianto a personale tecnico qualificato dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale e professionalmente formato ed aggiornato;

   3) il processo di recupero finalizzato all'end of waste degli aggregati riciclati dovrà essere condotto in ottemperanza a tutto quanto previsto dal Decreto MASE 28 giugno 2024 n. 127;

   4) lo stoccaggio in cumuli e le attività preliminari a monte dell'immissione nell'impianto dovranno essere svolte garantendo che i rifiuti in ingresso siano avviati a trattamento nei tempi tecnici strettamente necessari;

   5) i cumuli di rifiuti depositati in attesa delle attività di recupero e quelli di scarto, nonché i cumuli di prodotti riciclati in uscita dall'impianto dovranno avere un'altezza inferiore a 6 metri, secondo gli indirizzi dettati

dalla D.G.R. Regione Lazio n. 34/2012;

6) i rifiuti codificati come “voce a specchio” dovranno essere preventivamente sottoposti ad accertamenti analitici finalizzati a dimostrarne la non pericolosità ed i relativi certificati analitici dovranno essere conservati presso il luogo di esercizio dell’impianto per tutta la durata della campagna ai fini degli eventuali controlli da parte degli enti competenti;

7) i singoli lotti degli “*end of waste*” prodotti dovranno essere di volume non superiore ai 3.000 mc;

8) nel caso di accertata non conformità ai criteri di “*end of waste*” di uno o più lotti a seguito delle analisi di laboratorio previste, dovranno essere valutate le seguenti azioni:
   a. sottoporre il rifiuto a nuovo processo di lavorazione (tranne nel caso di non conformità alle analisi chimiche sul tal quale e/o al test di cessione);
   b. avviare il rifiuto a smaltimento/recupero presso altro impianto autorizzato secondo quanto di seguito indicato: i rifiuti di scarto prodotti nel corso del processo di recupero, classificati con codici EER afferenti al capitolo 19 dell’Elenco Europeo di cui all’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dovranno: essere posti in “deposito temporaneo” secondo i criteri di cui all’articolo 185-bis del suddetto decreto, essere inviati ad impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti (la Società dovrà preventivamente accertare che il soggetto al quale saranno conferiti i rifiuti saranno in possesso delle previste autorizzazioni per gli specifici EER) ed essere gestiti nel rispetto di quant’altro previsto dalla parte Quarta del medesimo decreto;

9) il corretto campionamento dei rifiuti e degli aggregati recuperati dovrà essere assicurato anche avvalendosi di personale interno adeguatamente formato o di laboratori esterni certificati;

10) in relazione alle emissioni polverulente, dovrà essere adottato un sistema di nebulizzazione di acqua finalizzato al contenimento delle polveri relative alle operazioni di recupero (impianto di frantumazione e cumuli di rifiuti e prodotti riciclati in deposito);

11) durante la campagna dovranno essere posti in atto tutti gli accorgimenti finalizzati ad evitare la produzione di effluenti liquidi e, in particolare:

   - l’acqua nebulizzata per l’abbattimento delle emissioni diffuse dovrà essere immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri;
   - durante i periodi di fermo impianto ed in caso di eventi meteorici si dovrà far ricorso all’utilizzo di appositi teli a copertura dei cumuli di rifiuti e dei prodotti riciclati, con eventuale copertura anche dell’impianto di recupero;

12) nella Relazione Tecnica prot. RM/1535/2025, al paragrafo 3.1, viene esplicitato che “*le lavorazioni avverranno in area pavimentata* e al paragrafo 3.1 che *le acque di dilavamento dei cumuli di rifiuti e aggregati riciclati verranno raccolte nelle caditoie esistenti sul piazzale e scaricate in pubblica fognatura*”; al riguardo si rammenta che, secondo quanto previsto ai cc. 3 e 4 dell’art. 30 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque regionale, Deliberazione n. 18 del 23.11.2018, ai sensi del comma 3 dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della Deliberazione della Giunta regionale n. 219/2011, le acque di lavaggio e di prima pioggia dei piazzali e aree esterne industriali dove avvengano lavorazioni, lavaggi, accumulo e trasferenza di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o vi siano depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc., devono essere convogliate e opportunamente trattate, prima dello scarico nel corpo ricettore, con sistemi di depurazione chimici, fisici, biologici o combinati, a seconda della tipologia delle sostanze presenti e detti scarichi devono essere autorizzati dall'autorità competente e le emissioni devono rispettare i limiti previsti dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006; pertanto, non risultando agli atti dello scrivente l’autorizzazione allo scarico delle acque in pubblica fognatura, la Eco Demolizioni S.r.l., qualora si verifichi la produzione di effluenti liquidi, dovrà assicurarne la raccolta e la gestione come rifiuti o, in alternativa, provvedere ad acquisire preventivamente l’autorizzazione, dandone comunicazione alla scrivente struttura commissariale, agli scarichi di acque reflue ai sensi delle vigenti norme di settore;

13) in riferimento ai livelli di pressione sonora la Eco Demolizioni S.r.l. dovrà, tramite tecnico competente iscritto all'E.N.TE.C.A., svolgere la verifica post-operam dei livelli stimati ai recettori e, in caso di incompatibilità con quanto previsto, ripresentare nuova documentazione di impatto acustico;

14) la Eco Demolizioni S.r.l. dovrà, in ogni caso, adottare ogni misura preventiva idonea affinché non si rechino danni al vicinato;

15) la Eco Demolizioni S.r.l. dovrà assicurare la regolare tenuta dei registi di carico e scarico prevista dalla normativa vigente in materia di rifiuti ed aver cura di conservare per tre anni, presso il cantiere e dopo la chiusura dello stesso, presso la sede legale, le scritture contabili sui rifiuti (registri e formulari di carico e scarico);

16) la Eco Demolizioni S.r.l., prima dell'avvio della campagna mobile, dovrà dimostrare la copertura assicurativa, valida per tutta la durata della campagna, sia per la responsabilità civile da inquinamento, sia per eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento, con massimale non inferiore a 5 milioni di euro, come previsto dalla D.G.R. Lazio n. 864/2014 e dalla D.G.R. Lazio n. 239/2009; in alternativa alla polizza a copertura di eventuali danni causati a terzi, la Eco Demolizioni S.r.l. potrà presentare, per la singola campagna in argomento, la garanzia finanziaria minima prevista dalla D.G.R. Lazio n. 239/2009, pari a 100.000 euro;

17) la Eco Demolizioni S.r.l. dovrà comunicare, con congruo anticipo, la data di conclusione della campagna mobile;

18) la Eco Demolizioni S.r.l. è obbligata a conseguire eventuali provvedimenti di competenza di altre Autorità, qualora previsti dalla normativa vigente per la gestione dell'attività di cui trattasi e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;

J. di precisare che l'autorizzazione rilasciata deve essere custodita (anche in copia) presso il cantiere;

K. di precisare che deve essere garantito l'accesso al cantiere alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva;

L. di precisare che in autotutela potranno essere introdotte ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare, ulteriori prescrizioni potranno essere impartite anche a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti al controllo;

M. di notificare la presente, con la documentazione allegata a supporto, alla Eco Demolizioni S.r.l. Società Benefit ed agli Enti coinvolti nel presente procedimento.

La presente Disposizione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 al seguente link: https://commissari.gov.it/giubileo2025.

Avverso la presente Disposizione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Il Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Roberto Gualtieri

Roberto
Gualtieri
02.04.2025
09:13:45
GMT+01:00